



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI  
ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITÀ**

**(Emanato con Decreto Rettorale n. 170 del 25 febbraio 2014)**

**Art. 1**

1. Il presente Regolamento, disposto in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Attività a tempo parziale degli studenti", disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, comprese quelle di supporto/assistenza a studenti disabili, con esclusione dei servizi inerenti alle attività di docenza (art. 12 della Legge 19 novembre 1990, n.341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.
2. Tali attività si svolgeranno prevalentemente, fatta eccezione per quanto previsto nel successivo art. 10, e fatte salve ulteriori esigenze rilevate in seno ad altre strutture dell'Ateneo, nell'ambito delle:
  - a. Segreterie studenti delle strutture didattiche;
  - b. Uffici amministrativi;
  - c. Biblioteche centralizzate;
  - d. Strutture deputate a servizi di orientamento;
  - e. Strutture informatiche centrali di Ateneo.

**Art. 2**

1. Per "collaborazione" va intesa qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo ed occasionale fornita dagli studenti presso le strutture di assegnazione, ferme restando le limitazioni poste nel precedente art. 1, comma 1.
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Non verranno, pertanto, rilasciate dichiarazioni e/o certificazioni al riguardo.
3. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti.

**Art. 3**

1. La previsione dell'attivazione delle forme di collaborazione previste dal presente Regolamento avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere a carico della finanza pubblica (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68).
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare allo svolgimento delle collaborazioni ed il numero complessivo delle stesse da assegnare agli studenti mediante bando di selezione.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di Bilancio accertate, il costo orario della collaborazione da riportarsi successivamente nel bando di selezione.
4. Il corrispettivo orario erogato allo studente è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del citato art. 11, comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
5. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al presente Regolamento comporta un corrispettivo da contenersi, comunque, entro il limite di 3.500,00 annui. Essa non può superare il numero massimo di 200 ore, né prevedere una durata inferiore a complessive 70 ore, per ciascun anno accademico.

6. Nel caso in cui lo studente interrompa la propria collaborazione senza aver ultimato il monte ore stabilito, il compenso sarà proporzionalmente ridotto al numero delle ore effettivamente svolte. Per il completamento della prestazione potrà essere utilizzato altro studente collocatosi in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 7 previa dichiarazione, da parte dello stesso, di accettazione dell'incarico di collaborazione per un numero di ore inferiore a quello oggetto dell'incarico cui subentra.
7. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del presente Regolamento e con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del proprio Bilancio, l'Ateneo può stipulare con Soggetti Pubblici terzi accordi e convenzioni per l'utilizzo delle prestazioni di collaborazione degli studenti collocati in graduatoria in posizione ulteriore rispetto al numero annualmente da esso previsto e finanziato. Sono in tal caso da intendersi a carico del Soggetto utilizzatore della prestazione gli oneri connessi ai relativi compensi ed alle coperture assicurative di cui al precedente art. 2, comma 3.
8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea interateneo con sede amministrativa presso altra Università può presentare domanda di collaborazione presso questo Ateneo nel caso in cui il piano di studi riferito all'anno accademico di iscrizione vi preveda la maggior percentuale di ore di lezione. Sono comunque fatti salvi specifici diversi accordi con l'Ateneo sede amministrativa del corso di laurea oggetto del presente comma.

#### **Art. 4**

1. Il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sull'Albo Pretorio Online dell'Ateneo oltre che sul sito web <http://www.unich.it> nell'apposita sezione "Studenti".
2. Nel bando per l'affidamento delle collaborazioni vengono definiti i requisiti ed i criteri di selezione degli studenti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande.

#### **Art. 5**

1. Costituiscono requisiti obbligatori per la validità delle candidature:
  - a. l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo e per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi + 1;
  - b. l'essere in regola con il versamento delle tasse universitarie;
  - c. l'aver conseguito almeno 24 Crediti Formativi Universitari (CFU), arrotondati per difetto, previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente quello di pubblicazione del bando;
  - d. la sussistenza dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE/ISEU del nucleo familiare non superiore al limite massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente fissato da ciascun bando.
2. I requisiti di merito per gli studenti che al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio da un corso di laurea ad un altro di questa Università o di trasferimento da altra Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di provenienza.

#### **Art.6**

1. Non possono presentare domanda:
  - a. gli studenti che, già in possesso di un titolo accademico, siano iscritti ad un Corso di Studi che preveda 30 crediti in comune con il titolo già posseduto;

- b. gli studenti stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero equivalente o superiore a quello al quale sono iscritti;
- c. gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata normale del corso;
- d. i beneficiari di assegni per attività di collaborazione al tutorato;
- e. gli studenti iscritti a corsi singoli;
- f. gli studenti iscritti a tempo parziale;
- g. gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

#### **Art. 7**

1. Le graduatorie di merito sono formulate, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, in ordine decrescente in base alla percentuale più elevata derivante dal rapporto tra il numero di esami/crediti effettivamente sostenuti/acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero degli esami/crediti previsti nel piano di studio dello studente. A parità di posizione in graduatoria la preferenza è accordata allo studente che ha riportato la media di voto più elevata. In caso di successiva parità la preferenza è accordata allo studente con condizione economica maggiormente disagiata e, ad ulteriore condizione di parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
2. Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Servizio Diritto allo Studio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
3. I candidati in posizione di idoneità in graduatoria potranno essere assegnatari di attività di collaborazione, ultimata la chiamata dei vincitori, sino alla pubblicazione di nuovo avviso di selezione.
4. All'espletamento della selezione e formulazione della conseguente graduatoria di merito provvede apposita Commissione nominata con Decreto del Rettore e composta da:
  - Docente designato dal Rettore che la presiede;
  - Presidente della Consulta degli Studenti;
  - Funzionario responsabile del Servizio di Diritto allo Studio che svolge anche funzioni di Segretariato.

#### **Art. 8**

1. Gli studenti vincitori verranno convocati secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tale convocazione verrà effettuata mediante apposita comunicazione all'indirizzo personale di posta elettronica istituzionale assegnata all'atto di iscrizione indicativa del termine massimo di accettazione.
2. Lo studente che all'atto della convocazione si trovi, per giustificati motivi, nell'impossibilità ad assumere servizio (ad es.: periodi autorizzati di studio all'estero, frequenza di corsi che prescrivono attestazione obbligatoria di frequenza o stato di malattia della durata superiore a 30 giorni) rimarrà comunque in graduatoria anche se in posizione successiva all'ultimo degli idonei.
3. All'assegnazione delle collaborazioni si provvederà mediante sottoscrizione di un contratto che dovrà contenere:
  - a. la struttura assegnataria;
  - b. l'individuazione del responsabile della struttura;
  - c. la clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
  - d. l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;

- e. l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte.
  - f. l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
  - g. l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del D.Lgs 196/03;
  - h. l'espressa menzione che il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, entro 45 giorni dalla conclusione dell'attività di collaborazione, previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile della struttura a cui è stato assegnato.
4. In caso di prestazione collaborativa deficitaria e non adeguata alla qualità richiesta, si provvederà alla risoluzione del contratto con provvedimento del Direttore Generale, acquisita dettagliata relazione del Responsabile della struttura nella quale è stata prestata l'attività collaborativa.
  5. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:
    - mancato riscontro di accettazione dell'incarico entro 7 giorni dalla convocazione;
    - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
    - conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 9**

1. L'Ateneo corrisponde il compenso dovuto, previa richiesta di liquidazione dell'interessato e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento allo sportello dell'Istituto bancario cassiere per importi inferiori a 1.000,00 Euro (ai sensi del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e ss.mm.) ovvero tramite bonifico bancario, entro 45 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

#### **Art. 10**

1. I Dipartimenti non possono attivare autonomamente forme di collaborazione studentesca. Nel caso in cui intendano avvalersi di tali forme di collaborazione, potranno farne richiesta all'Amministrazione Centrale attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 11**

1. Lo studente ha il diritto a:
  - a. prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato assegnato;
  - b. alla liquidazione del compenso in funzione del numero di ore svolte per un massimo di 200 ore.
2. Lo studente, chiamato a prestare la propria collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del D.L.gs. 29 marzo 2012, n. 68 e del presente Regolamento, è tenuto a:
  - a. concordare con il Responsabile della Struttura di assegnazione le modalità e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con gli impegni di studio e le esigenze funzionali della Struttura;
  - b. attenersi alle modalità di svolgimento delle collaborazioni concordate e alle direttive del Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento dell'attività;
  - c. rispettare il personale universitario e avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità e il decoro;
  - d. comunicare tempestivamente la propria assenza dandone adeguata giustificazione;
  - e. rispettare la riservatezza delle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del D.Lgs. 196/03.



3. I Responsabili della struttura assegnataria della collaborazione sono tenuti a:
- a. individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
  - b. concordare con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze delle strutture;
  - c. coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
  - d. presentare al competente Servizio Diritto allo Studio, alla conclusione della collaborazione, una valutazione dello studente unitamente al foglio riassuntivo delle ore prestate debitamente firmato;
  - e. accertare e comunicare per iscritto all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 2 del presente articolo;
  - f. rispettare lo studente, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria.

**Art. 12**

1. Il Funzionario responsabile del Servizio di Diritto allo Studio, di cui al precedente art. 7 comma 4, provvederà limitatamente all'anno di riferimento, alla gestione delle graduatorie nonché alle procedure di assegnazione degli studenti alle strutture interessate alle attività di collaborazione degli stessi.

**Art. 13**

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento, adottato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione e della Consulta degli Studenti, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione ed è pubblicato nei modi e nella forme previsti in Ateneo.